



Venerdi' 26/08/2011

LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE N. 223/2006

A cura di: TuttoCamere.it

convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006

LA SOPPRESSIONE DEI REGISTRI ABILITANTI

All'articolo 3 del decreto, rubricato "Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale" vengono fissati i principi generali per la tutela della concorrenza e della libera circolazione delle merci al fine di assicurare a qualsiasi consumatore un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e dei servizi su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un articolo assai complesso, che sicuramente necessiterà di ulteriori precisazioni al fine di evitare interpretazioni difformi.

Le attività commerciali, come individuate dal D. Lgs. n. 114 del 1998, e di somministrazione di alimenti e bevande, devono poter essere svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

- a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande (così modificato dalla legge di conversione);
- b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare (salvaguarda aggiunta dalla legge di conversione);
- d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
- e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario:
- f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (eccezione aggiunta dalla legge di conversione).

La legge di conversione ha successivamente aggiunto un ulteriore punto (la lettera f-bis) nel quale si prevede la caduta di un ulteriore divieto finora imposto dalla legislazione vigente, quello che riguardava "l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie".

D'ora in poi, i prodotti alimentari potranno, pertanto, essere consumati anche negli esercizio di vicinato (es. panetterie), utilizzando i locali e le strutture del negozio stesso, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, senza alcuna specifica autorizzazione, naturalmente, senza "servizio assistito", come al ristorante.





Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui sopra.

Le Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui sopra entro il 1° gennaio 2007.

LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI E DEI GIORNI DI APERTURA DEI NEGOZI - Le modifiche introdotte dal D.L. n. 138/2011 a decorrere dal 13 agosto 2011.

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011, il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo".

Il comma 4, dell'art. 6, del D.L. n. 138/2011 estende a tutti gli esercizi commerciali la liberalizzazione, introdotta dall'art. 35, comma 6, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazione, nella legge n. 111/2011, in ambito di orari e giorni di apertura degli esercizi commerciali, inizialmente prevista esclusivamente per le città d'arte e località turistiche.

Si ricorda che il comma 6, dell'art. 35, del D.L. n. 98/2011 aveva aggiunto, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d), la lettera d-bis), che recitava testualmente:

"d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonchè quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o citta' d'arte".

Ora il comma 4, dell'art. 6, del D.L. n. 138/2011 modifica la lettera d-bis) sopprimendo le seguenti parole: "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".

Dunque, le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, devono poter essere svolte, oltre che senza il rispetto dei limiti e prescrizioni sopra indicati, anche senza il rispetto:

- degli orari di apertura e di chiusura;
- dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva e
- dell'obbligo di chiusura della mezza giornata infrasettimanale.

Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione, dopo le precisazioni fatte dalla legge di conversione, sembra preciso: le norme riguardano esclusivamente le attività commerciali regolamentate dal D. Lgs. n. 114/1998 e quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande (legge n. 287/1991).

Nella prima categoria vi rientra sia il commercio all'ingrosso che il commercio al dettaglio; nella seconda le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, tavole calde, ecc.).





In entrambi i casi non dovrà più essere richiesta alcun tipo di iscrizione o il possesso di requisiti che non siano - come disposto dalla legge di conversione - quelli riferiti al settore alimentare e alla somministrazione di alimenti e bevande.

Rimangono, pertanto, in vigore i commi 5, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 5, del D. Lgs. n. 114/1998, riferiti ai requisiti professionali per il settore alimentare.

Non vi rientrano, pertanto, le attività di servizi, quali: estetiste, acconciatori.

Non è chiaro se vi rientrino anche le rivendite di giornali e riviste e le rivendite di carburanti.

Altro punto fermo è che a decorrere dal 4 luglio 2006 sono da ritenere immediatamente abrogate tutte le norme incompatibili con le nuove prescrizioni (ci riferiamo, ovviamente, al D. Lgs. n. 114 del 1998 e alla legge n. 287 del 1991).

La soppressione delle commissioni istituite presso i Comuni

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 del decreto in questione, "Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi".

Il Comune, in sostanza, non dovrà più attendere il parere favorevole della Commissione per dare il proprio via libera e o il diniego per rilasciare la licenza all'apertura di pubblici esercizi (bar, ristoranti, tavole calde, ecc.). Ora la decisione finale dipenderà esclusivamente dalla istruttoria tecnica compiuta dal dirigente.

In realtà, già molti Comune avevano provveduto a sopprimere le commissioni, sulla base all'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevedeva che i Comuni dovessero individuare gli organismi tecnici già operanti ritenuti indispensabili, rimanendo soppressi quelli esclusi.

La stessa disposizione era già presente nell'art. 96 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, concernente il testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Le immediate conseguenze

Viene prevista la immediata soppressione dei registri abilitanti alle attività commerciali e a quelle di somministrazione (ci riferiamo al Registro degli esercenti il commercio - REC).

Le Regioni che hanno già regolamentato le attività commerciali e quelle di somministrazione dovranno adeguare le proprie leggi regionali adeguandole ai principi dettati dal decreto in questione.

Finora solo cinque Regioni hanno provveduto ad abolire l'iscrizione al REC anche per la somministrazione di alimenti e bevande (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Marche e Valle d'Aosta), le altre dovranno provvedere entro il 31 dicembre 2006.

Alle persone che vogliono svolgere questo genere di attività viene richiesto - come disposto dalla legge di conversione - il possesso di specifici requisiti professionali "riguardanti il settore alimentare e della





somministrazione degli alimenti e delle bevande".

Pertanto, i corsi per aspiranti commercianti al dettaglio e all'ingrosso di alimenti e bevande e quelli per aspiranti esercenti la somministrazione dovrà comprendere solo le materie relative al settore alimentare e alla somministrazione di alimenti e bevande, escludendo quindi, per esempio, la normativa fiscale, contabile, ecc.

Ovviamente rimane in vigore per tutti il possesso dei requisiti morali (ci riferiamo all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 114/1998 e all'art. 2, comma 4 della legge n. 287 del 1991).

Viene previsto il divieto di stabilire distanze minime tra esercizio del medesimo tipo. E' vietato porre limitazioni quantitative all'assortimento dei negozi.

Non possono essere introdotte, nella programmazione commerciale, vincoli basati su "quote di mercato predefinite".

Le vendite straordinarie, che comprendono liquidazioni, promozioni e ribassi di vario genere, vengono quasi completamente deregolamentate.

Vengono eliminati i divieti generali ad effettuare le vendite promozionali a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario, l'obbligo di presentazione di richieste di autorizzazioni preventive e le limitazioni temporali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti.

Per quanto riguarda i saldi il nuovo decreto non prevede novità: le regole continueranno ad essere fissate dalle Regioni, che stabiliranno autonomamente il periodo e la durata massima.

La liberalizzazione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è un provvedimento che ha stabilito un semplice e chiaro principio di derivazione comunitaria e di ispirazione liberista: i Comuni non possono più contingentare le licenze inerenti le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di cibi e bevande.

Ispirazione di tale normativa è, da un lato, la stessa Costituzione Italiana (in particolare gli articoli 41 e 117) e dall'altra il Trattato istitutivo della Comunità europea (in particolare gli articoli 43, 49, 81, 82 e 86).

Ed in effetti destava non poco stupore il fatto che un Comune potesse decidere che in una determinata zona potessero esistere solamente, per esempio, due ristoranti e un bar: da un lato, infatti, non si capisce quale potrebbe essere la capacità di analisi economica di una pubblica amministrazione in merito ai cangianti fabbisogni della popolazione, ma dall'altro è indubbio che l'esistenza di un numero limitato di licenze per un dato territorio non ha fatto che rinsaldare rendite di posizione godute da chi le licenze già le possedeva, affatto preoccupato di offrire il miglior servizio possibile a fronte della certezza di poter godere dello sbarramento all'ingresso di potenziali concorrenti.

Con il decreto Bersani, dunque, questo tipo di sbarramento viene spazzato via.

La norma è chiarissima (art. 3, commi 3 e 4, D.L. n. 223/2006): "A decorrere dalla data di entrata in vigore





del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007."

Per concludere, le disposizioni dei regolamenti comunali che riguardano le limitazioni numeriche all'insediamento di nuove attività, è venuta meno alla data di entrata in vigore del D.L. n. n. 223/2006.

Entrata in vigore

L'art. 3, comma 3, del Decreto in commento dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (4 luglio 2006) sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni indicate nello stesso articolo, al comma 1.

Come si può notare, il decreto non indica in modo chiaro e tassativo quali disposizioni sono abrogate e lascia, quindi, all'interprete l'individuazione delle stesse.

E' evidente che questo non potrà non portare ad interpretazioni difformi, sia restrittive che estensive, in quanto trattasi di liberalizzazione di attività economiche e di concorrenza e competitività. Il successivo comma 4 del medesimo art. 3, invece, indica l'entrata in vigore di queste nuove disposizioni quando la materia è regolata da legge regionale e precisamente dispone: "Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007".

Si tratta di un termine esiguo (soli sei mesi), entro il quale le Regioni dovranno revisionare le proprie leggi regionali e i Comuni rivedere i propri regolamenti adottati in attuazione alle disposizioni regionali.

Il termine stabilito dal decreto legge non ha, quindi, alcuna possibilità di essere rispettato.

Fonte: www.tuttocamere.it